

CONTRIBUTI FISSI INPS RIDOTTI ARTIGIANI E COMMERCianti

01. NOZIONE

Come noto i soggetti iscritti alle gestioni **artigiani e commercianti** dell'Inps sono tenuti al versamento di appositi **contributi previdenziali**.

Tali contributi sono percentualmente calcolati sul reddito conseguito nell'esercizio delle attività ma prevedono una soglia minima, ovvero, anno per anno, viene determinato **un minimale** sul quale calcolare la percentuale indicata onde procedere al versamento.

In altre parole anche in assenza di reddito, o di reddito inferiore al detto minimale, occorrerà versare comunque la stessa somma per contributi previdenziali.

Per tale motivo questi contributi vengono definiti **fissi**.

L'Inps ha determinato il **contributo dovuto per il 2019** con circolare **n. 25 del 13 febbraio 2019**.

02. IL REDDITO MINIMALE

Il **reddito minimale** sul quale la contribuzione deve essere versata è, cambiato. Per il 2019 lo stesso è pari a:

15.878 euro

Vediamo come lo stesso è variato negli ultimi anni:

ANNO	REDDITO MINIMALE
2010	14.334 euro
2011	14.552 euro
2012	14.930 euro
2013	15.357 euro
2014	15.516 euro
2015	15.548 euro

2016	15.548 euro
2017	15.548 euro
2018	15.710 euro

RICORDA Sul limite sopra esposto vanno applicate le aliquote contributive

03. LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Le **aliquote contributive** fissate per il **2019** sono le seguenti:

ANNO	ARTIGIANI	COMMERCianti	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni
2019	24%	24,09%	21,45%	21,54%

Anche in questo caso vediamo come sono state **modificate** le **aliquote contributive** nel corso degli ultimi anni:

ANNO	ARTIGIANI	COMMERCianti	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni
2010	20%	20,09%	17%	17,09%
2011	20%	20,09%	17%	17,09%
2012	21,30%	21,39%	18,30%	18,39%
2013	21,75%	21,84%	18,75%	18,74%
2014	22,20%	22,29%	19,20%	19,29%
2015	22,65%	22,74%	19,65%	19,74%
2016	23,10%	23,19%	20,10%	20,19%
2017	23,55%	23,64%	20,55%	20,64%
2018	24%	24,09%	21%	21,09%

RICORDA	L'art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011 aveva previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012 , le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% .
----------------	---

04. I CONTRIBUTI FISSI DOVUTI

Conosciuto il **minimale reddituale** e l'**aliquota contributiva**, di conseguenza possiamo determinare la misura dei **contributi minimi (fissi)** dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti per il 2019 tenuto conto che occorre aggiungere € 7,44 quale contributo maternità:

ANNO	ARTIGIANI €	COMMERCANTI €	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni €	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni €
2019	3.818,16	3.832,45	3.413,27	2.427,56

Conseguente la misura dei **contributi minimi** dovuti per gli **anni trascorsi**:

ANNO	ARTIGIANI €	COMMERCANTI €	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni €	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni €
2010	2.866,80	2.879,80	2.436,78	2.449,68
2011	2.910,40	2.923,50	2.473,84	2.486,94
2012	3.187,53	3.200,96	2.739,63	2.753,07
2013	3.347,59	3.361,41	2.886,88	2.900,70
2014	3.451,99	3.465,96	2.986,51	3.000,48
2015	3.529,06	3.543,05	3.062,62	3.076,61
2016	3.599,03	3.613,02	3.132,59	3.146,58
2017	3.668,89	3.682,99	3.302,55	3.216,55
2018	3.777,84	3.791,98	3.306,54	3.320,68

RICORDA Anche nel 2018 continueranno ad applicarsi, per **commercianti e artigiani**, gli sconti sui **contributi Inps** per over 65 e per chi aderisce al regime forfettario. Per approfondire vedi la nostra scheda **Riduzione contributi INPS artigiani e commercianti**.

05. IL MASSIMALE DI REDDITO

L'INPS nella circolare annuale precisa:

L'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2019 pari ad € 47.143,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

*Per l'anno 2019, pertanto, il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad **€ 78.572,00** (€ 47.143,00 più € 31.429,00).*

Se il reddito **eccede il minimale**, si applicano le aliquote contributive esposte sopra sino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile **pari, per il 2018, all'importo di 47.143 euro**. Per i redditi superiori a 47.143 euro annui, **l'aliquota aumenta di un punto percentuale**.

Si ricordi che i predetti limiti individuali riguardano **esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data**.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (cosiddetta riforma Dini), **per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, **il massimale annuo è pari, per il 2018, a € 102.543,00**: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Riassumiamo nella tabella seguente il **contributo annuo massimo** dovuto:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

SOGGETTI	ARTIGIANI	COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni	19.171,57	19.242,27
coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni	17.167,98	17.238,69

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

SOGGETTI	ARTIGIANI	COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni	25.164,32	25.256,60
coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni	22.549,47	22.641,76

06. LE SCADENZE DI VERSAMENTO

Il **contributo minimo obbligatorio** è dovuto in **4 rate** che sostanzialmente si riassumono in un giorno del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre infatti:

Periodo	Rata	Termine versamento
I TRIMESTRE	Prima	16 maggio
II TRIMESTRE	Seconda	20 agosto
III TRIMESTRE	Terza	16 novembre
IV TRIMESTRE	Quarta	16 febbraio

07. RIDUZIONE SOGGETTI OVER 65 PENSIONATI

I lavoratori ultrasessantacinquenni, titolari di impresa o collaboratori familiari, già pensionati presso le gestioni Inps, che continuano a svolgere lavoro autonomo, **possono chiedere** all'istituto di pagare la metà dei contributi dovuti sia sul minimale di reddito, sia sull'eventuale quota eccedente il minimale (Art. 59, Comma 15, Legge 449/97; Inps Circolare 33/1999).

L'agevolazione spetta anche ai titolari di assegno di invalidità, mentre non riguarda i titolari di pensione di reversibilità.

Conseguentemente alla riduzione dei contributi, anche il supplemento di pensione corrispondente è ridotto della metà, se la quota è calcolata col sistema retributivo. Se calcolata col sistema contributivo, non è necessaria alcuna riduzione in quanto il supplemento è determinato sulla sola base dei contributi versati.

Sono esclusi dal beneficio della riduzione contributiva del 50% coloro che si avvalgono del regime contributivo agevolato, finché dura la permanenza nel regime.

08. RIDUZIONE REGIME FORFETTARIO

Chi aderisce al nuovo **regime fiscale forfettario ed esercita attività d'impresa** (titolare di una o più ditte individuali), può fruire di un'importante agevolazione relativa ai contributi da versare alle gestioni Inps artigiani e commercianti. In particolare, la base imponibile della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali, **è ridotta del 35%**.

Per fruire di quest'agevolazione bisogna inviare un'apposita dichiarazione all'Inps secondo le **seguenti modalità**:

per chi già esercita attività d'impresa è necessario compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti", disponibile nel sito web dell'Inps, entro il 28 febbraio dell'anno per cui si vuole ottenere l'agevolazione, che viene concessa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso; se non viene rispettato il termine, l'agevolazione si perde, ma si può presentare la domanda l'anno successivo;

per chi inizia una nuova attività d'impresa si deve presentare la stessa dichiarazione con tempestività rispetto alla data di iscrizione alla gestione previdenziale

Il regime agevolato si perde:



al venir meno dei requisiti che consentono l'applicazione del beneficio;
se il contribuente sceglie di abbandonare il regime agevolato;
se l'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei **primi due casi** il regime ordinario viene ripristinato **dal 1° gennaio dell'anno successivo** alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Nel terzo caso il regime ordinario viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

